



# COMUNE DI NUVOLENTO

Provincia di Brescia

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 16/07/2015

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA COMUNALE SUL REDDITO PERSONE FISICHE AI SENSI DEL DECRETO LGS.VO 28/09//1998, N.360. MODIFICA DEL REGOLAMENTO APPLICATIVO E DETERMINAZIONE ALIQUOTA 2015. ESAME ED APPROVAZIONE.**

L'anno 2015 il giorno sedici del mese di luglio alle ore 20:30 nella sala consiliare, a seguito di convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Sono presenti alla trattazione dell'argomento i Signori:

X	SANTINI GIOVANNI	Sindaco
X	TADDEI FEDERICA	Vice Sindaco
X	GOBBINI MARCO	Consigliere
X	COCCA FRANCESCA	Consigliere
X	TONNI STEFANO	Consigliere
	NICOLINI MARCELLO	Consigliere
X	BIANCHINI PAOLO	Consigliere
X	PADOVANI BARBARA	Consigliere
X	COCCOLI PARIDE	Consigliere
X	BONZI ROBERTO	Consigliere
X	BODEI MATTIA	Consigliere
X	BAZZOLI CRISTINA	Consigliere
X	LONGHENA FRANCESCA	Consigliere

Totale presenti: 12

Totale assenti: 1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Salvatore Labianca.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sindaco Avv. Giovanni Santini, assume la presidenza ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su quest'ultimo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

## Deliberazione n. 20 del 16/07/2015

**Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA COMUNALE SUL REDDITO PERSONE FISICHE AI SENSI DEL DECRETO LGS.VO 28/09//1998, N.360. MODIFICA DEL REGOLAMENTO APPLICATIVO E DETERMINAZIONE ALIQUOTA 2015. ESAME ED APPROVAZIONE.**

---

### IL CONSIGLIO COMUNALE

*UDITA* l'illustrazione del provvedimento da parte del Sindaco e uditi gli interventi così come si sono susseguiti e riportati nella trascrizione della fonoregistrazione della seduta consigliare, allegata al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;

*VISTO* il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante la facoltà di istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

*VISTO* l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, laddove si dispone che i Comuni possano disciplinare con regolamento le proprie entrate, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

*RILEVATO* che:

- il 16° comma dell'art. 53 della legge n. 388/2000 dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il 1° comma dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone, ordinariamente, che il bilancio di previsione debba essere deliberato dagli enti locali entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- il decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2014 ha differito al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali;
- il decreto del Ministro dell'interno del 16 marzo 2015 ha differito al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali;
- il decreto del Ministro dell'interno del 13 maggio 2015 ha differito al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali;
- pertanto il termine per modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui al D.Lgs. n. 360/1998 e per modificare il relativo regolamento applicativo, in modo che la vigenza decorra dal 1° gennaio 2015, è il 30 luglio 2015;

*PRESO ATTO CHE*, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri costituzionali di progressività che informano il sistema stesso:

- il Comune può stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni stabiliti dalla legge statale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, rispettando il principio della progressività;
- la soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF che il Comune può stabilire ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 360/1998 deve essere intesa come limite di reddito al di

sotto del quale l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta; superata la soglia di esenzione, l'addizionale si applica al reddito complessivo;

*CONSIDERATO* che, a norma dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, l'aliquota massima dell'addizionale comunale all'IRPEF è lo 0,8%;

*VISTE* le deliberazioni consiliari:

- n. 51 assunta in data 19.12.2012 con la quale venne istituita a far data dal 1.01.2013 l'addizionale comunale Irpef, stabilendo l'aliquota unica, per l'anno 2013, nella misura dello 0,40 %;
- n. 33 – 11.07.2014 con la quale venne approvata la modifica al Regolamento dell' addizionale comunale Irpef per l'annualità 2014, modifica che riguardava l'abolizione della soglia di esenzione fino al euro 10.000,00 e l'innalzamento dell'aliquota dal 0,4% all'attuale 0,8%;

*RITENUTO* di modificare il vigente regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche come segue:

***“ art.4 – Esenzioni - L'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini della predetta imposta non supera l'importo di euro 10.000,00.***

***Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di cui al comma 1, l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota di cui all'articolo 5 al reddito imponibile complessivo”***

*DATO ATTO* che la commissione, Bilancio-Tributi nella seduta del 25/06/2015 si è espressa favorevolmente in merito alla predetta modifica;

*RITENUTO* di introdurre suddetta modifica, nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta agli enti locali dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

*RITENUTO* inoltre di confermare ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno 2015, l'aliquota unica dello 0,80%;

*VISTI:*

- ✓ il vigente Regolamento di Contabilità;
- ✓ lo Statuto del Comune;

*ACQUISITO* il parere di regolarità tecnica reso dalla responsabile dell'ufficio unico intercomunale per i servizi tributari Rag. Claudio Ferrari, ai sensi dell'art. 49 – I comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

*ACQUISITO* il parere di regolarità contabile reso dal responsabile dell'ufficio unico intercomunale per i servizi economico-finanziari Dott. Marcello Quecchia, ai sensi dell'art. 49 – I comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

*CON VOTI* favorevoli n. 8 contrari n. 4 (Bonzi, Bodei, Bazzoli, Longhena), astenuti nessuno, espressi in forma palese, per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti in aula di cui n. 12 consiglieri votanti,

## **DELIBERA**

1. *DI MODIFICARE* il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), come segue:

**“ art.4 – Esenzioni - L’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini della predetta imposta non supera l’importo di euro 10.000,00.**

**Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di cui al comma 1, l’addizionale è calcolata applicando l’aliquota di cui all’articolo 5 al reddito imponibile complessivo”**

2. *DI APPROVARE* il Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), come modificato al punto 1) del presente deliberato, che si allega - sub. A - alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale
3. *DI CONFERMARE* l’aliquota unica dell’addizionale comunale, per l’anno 2015, nella misura dello 0,80 %;
4. *DI DISPORRE* la pubblicazione della deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D. Lgs. n. 360/98, come modificato dall’art. 11, comma 1 della legge n. 383/2001 e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002 e successive modificazioni;
5. *DI DARE* inoltre atto, ai sensi dell’ art. 3 della Legge n.° 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall’ ultimo di pubblicazione all’ albo pretorio.

Inoltre, stante la necessità di provvedere con sollecitudine,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

*RICHIAMATO* l’ art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

*CON VOTI* favorevoli n. 8 contrari n. 4 (Bonzi, Bodei, Bazzoli, Longhena), astenuti nessuno, espressi in forma palese, per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti in aula di cui n. 12 consiglieri votanti,

## **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

=====

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Avv. Giovanni Santini

Il Segretario Comunale  
Dott. Salvatore Labianca

---

### Relazione di pubblicazione

La suesesa deliberazione ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi pubblicata nella sezione "albo pretorio on line" del sito web dell'ente, per 15 giorni consecutivi.

Nuvolento \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dott. Salvatore Labianca

---

### Certificato di esecutività (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.
- è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Nuvolento \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dott. Salvatore Labianca